

## RETTE DI FREQUENZA A CARICO DELLE FAMIGLIE ANNUALITA' 2019/2020

Iscrizione: €25,00 da pagarsi all'atto dell'accettazione del posto.

La TARIFFA MENSILE: si calcola sommando alla QUOTA FISSA MENSILE la QUOTA PRESENZA GIORNALIERA moltiplicata per ogni giorno di frequenza al nido, secondo le fasce ISEE riportate nella Delibera C.C. n.10 del 07/02/2019.

## AGEVOLAZIONI COMUNALI SULLE RETTE

### Esenzioni pagamento retta

Richieste di riduzione od esonero dal pagamento della tariffa potranno essere valutate solo su proposta motivata dal Servizio Sociale comunale.

### Riduzioni delle rette

per i **nuovi frequentanti** il contributo sarà ridotto del 50% se gli stessi saranno inseriti dopo il 15 del mese.

Se **due bambini** componenti lo stesso nucleo familiare frequentano contemporaneamente il Nido, il contributo di frequenza sarà ridotto del 50% per il bambino di maggiore età.

Per **assenze** minimo di 6 giorni consecutivi di calendario è previsto un rimborso pari al 40% della quota giornaliera del contributo di frequenza.

## AGEVOLAZIONI REGIONALI SULLE RETTE

### Nidi Gratis

In continuità con le precedenti edizioni, anche per il 2019-2020 Regione Lombardia promuove la Misura Nidi Gratis per sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale, facilitando l'accesso ai servizi per l'infanzia e rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro.

I soggetti destinatari della Misura sono i nuclei familiari (coppie o mono genitori, compresi i genitori adottivi e affidatari).

In particolare, alla data della presentazione della domanda, i nuclei familiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- figli iscritti a nidi e micro-nidi pubblici e/o privati indicati dai Comuni e ammessi alla Misura "Nidi Gratis 2019-2020";
- indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE minorenni 2019 (nel caso in cui il Comune lo richieda per l'applicazione della retta) inferiore o uguale a € 20.000,00;
- entrambi i genitori residenti in Regione Lombardia;
- entrambi i genitori occupati oppure un genitore occupato e un genitore disoccupato con DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato) ai sensi del D.lgs. 150/2015. In caso di nuclei mono genitoriali, il genitore può essere occupato o disoccupato con DID e PSP ai sensi del D.lgs. 150/2015.

La Misura integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni azzerando la retta per la frequenza del bambino al servizio, come prevista dal Regolamento comunale in relazione al proprio ISEE. L'azzeramento non può essere utilizzato per eventuali costi aggiuntivi (preiscrizione,

iscrizione, mensa se non compresa all'interno della retta).

La Misura esclude espressamente uscite di cassa da parte delle famiglie per il pagamento della retta e prevede che l'importo transiti direttamente dalla Regione ai Comuni interessati.

**Chiedi al tuo Comune se ha aderito alla misura!**

## **AGEVOLAZIONI NAZIONALI SULLE RETTE**

Nell'ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. L'importo del **buono è di 1.500 euro su base annua** per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il premio è corrisposto direttamente dall'INPS su domanda del genitore.

Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l'importo massimo di 1.500 euro **su 11 mensilità, per un importo massimo di 136,37 euro** direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.

Il contributo mensile erogato dall'Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta e **non è cumulabile con la detrazione fiscale** frequenza asili nido, a prescindere dal numero di mensilità percepite.

**Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito [dell'Inps](#)**